

## **Circolare del 14 ottobre 2021**

**Gentile cliente,**

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 127/2021, è stato introdotto l'obbligo di possedere ed esibire su richiesta, un Green Pass in corso di validità per accedere nei luoghi di lavoro.

Dal prossimo 15 ottobre aziende e studi professionali devono fare i conti con questo nuovo obbligo e prepararsi alle opportune verifiche per evitare possibili sanzioni.

### **Documento 1.**

Il primo documento che deve essere predisposto è il protocollo con il quale il datore di lavoro deve identificare le modalità organizzative ed operative, relativamente ai controlli che dovranno essere effettuati per verificare la validità del Green pass.

In particolare, all'interno del regolamento aziendale dovranno essere evidenziati questi aspetti:

- Quali sono i soggetti interessati al controllo. Si dovranno prendere in considerazione non soltanto i dipendenti ma anche altri soggetti che quotidianamente accedono in azienda a fini lavorativi o formativi come, ad esempio, somministrati, lavoratori di ditte in appalto (es. addetti alle pulizie), tirocinanti, distaccati, collaboratori, artigiani, professionisti, ecc.;
- Chi sono i soggetti delegati, dal datore di lavoro, ad effettuare legittimamente il controllo del Green pass. Soggetti che dovranno essere formalmente nominati dietro volontaria adesione;
- Quale dovrà essere il comportamento del lavoratore all'accesso dei locali aziendali (presentazione del certificato verde e, in caso di richiesta, di documento di riconoscimento);
- Le modalità di verifica del Green pass (esempio: controllo "a tappeto" per tutti i lavoratori da effettuarsi all'ingresso dei locali aziendali; controllo "a campione", con l'indicazione del numero dei lavoratori che quotidianamente saranno controllati; ecc.);
- Le conseguenze in caso di mancato possesso del Green pass in corso di validità;
- Il comportamento che dovranno tenere i soggetti esentati alla presentazione del Green pass ed in possesso di un certificato medico che evidenzia l'esenzione;
- Le conseguenze, anche di natura disciplinare, in caso di avvio della prestazione lavorativa, all'interno dei locali aziendali, da parte dei lavoratori che non hanno un Green pass in corso di validità.

### **Documento 2.**

Il secondo documento, preventivo all'avvio dei controlli, deve essere la lettera di nomina dei soggetti abilitati ad effettuare il controllo del certificato verde COVID-19.

Il documento dovrà contenere anche una informativa che evidenzia le modalità di controllo delle persone che accederanno, per motivi sia lavorativi che formativi, all'interno dei locali aziendali.

La nomina dovrà essere confermata dall'assenso della persona nominata, che potrà essere anche un soggetto esterno all'azienda.

### **Documento 3.**

Il terzo documento, anch'esso preventivo all'avvio dei controlli, è una comunicazione che il datore di lavoro potrà fare a tutti i lavoratori per renderli edotti di questo nuovo obbligo. In pratica, dovrà spiegare, con parole semplici e comprensibili, questo nuovo adempimento che prescrive l'obbligo di possedere e mostrare il Green pass prima di accedere ai locali aziendali ed effettuare la prestazione lavorativa.

Per quanto non sia un documento obbligatorio, sarà comunque apprezzato dai lavoratori, i quali potranno avere contezza dell'organizzazione che si è dato il proprio datore di lavoro per gestire questo obbligo normativo ed avere evidenza delle modalità di controllo che verranno effettuate. Ciò servirà anche come promemoria per i lavoratori, i quali dovranno ricordarsi di prendere con sé il certificato (cartaceo o digitale), al fine di evitare che possano essere allontanati dai locali aziendali e perdere, così, una giornata di lavoro in termini retributivi.

Alla comunicazione potrà essere allegato anche il Regolamento con le specifiche di controllo che il datore di lavoro si è dato.

La richiesta di informazioni, sul possesso o meno del Green pass, potrà avere una delle tre risposte e un conseguente comportamento del datore di lavoro:

1. il lavoratore dichiara il possesso del Green pass

Comportamento del datore di lavoro: il lavoratore verrà inserito nell'elenco dei lavoratori che dovranno essere sorteggiati per i controlli (qualora il controllo avvenga "a campione").

2. il lavoratore dichiara di non essere in possesso del Green pass

Comportamento del datore di lavoro: andrà inviata una lettera al lavoratore evidenziando le ripercussioni normative, contrattuali ed economiche del mancato possesso del Green pass e invitandolo a non venire in azienda. Inoltre, il lavoratore verrà incluso nell'elenco dei soggetti privi di Green pass, per i quali dovrà essere previsto un controllo "a tappeto" oltre che la disabilitazione dell'eventuale badge per l'accesso, fino alla presentazione di regolare certificato verde.

3. Il lavoratore dichiara di possedere un certificato medico di esenzione. In questo caso, dovrà scansionarlo ed inviarlo all'Ufficio del personale.

Comportamento del datore di lavoro: dopo aver verificato la conformità del certificato medico a quanto prescritto dal Ministero della Salute, nella circolare n. 35309 del 4 agosto 2021, il lavoratore andrà escluso dalla lista dei soggetti da controllare, per il periodo di validità del

certificato. È il caso, comunque, di inviare una lettera al lavoratore con la quale gli verranno comunicate, in maniera puntuale, le modalità di interazione che dovrà avere con gli altri soggetti presenti all'interno dell'azienda, avendo cura di rispettare le prescrizioni previste dal Protocollo anticontagio negli ambienti di lavoro, del 6 aprile 2021, eventualmente riviste dal comitato di sicurezza previsto all'interno dell'azienda.

La comunicazione inviata dal lavoratore, con la quale informerà l'azienda del mancato possesso del Green pass, non comporterà ripercussioni di natura disciplinare, ma servirà per portare a conoscenza di quest'ultima la presenza o meno del lavoratore nei successivi giorni.

### **Lettera di allontanamento**

Qualora durante i controlli - effettuati con il software "VerificaC19" ovvero con il software messo a disposizione dal Ministero della Salute – il soggetto incaricato del controllo dovesse appurare la mancanza di un Green pass in corso di validità, dovrà fornire al lavoratore una lettera con la quale lo informa che dovrà allontanarsi dai locali aziendali e come verranno trattate le giornate di assenza dalla prestazione lavorativa (assenza ingiustificata e mancato pagamento della retribuzione e di qualsiasi altro compenso o emolumento, comunque denominato, collegato alla prestazione lavorativa non svolta).

### **Lettera di contestazione disciplinare**

Se il controllo è avvenuto all'interno dei locali aziendali, e non al momento dell'accesso, per il lavoratore trovato privo di Green pass in corso di validità si potrà avviare un procedimento disciplinare, in quanto ha violato quanto disposto nel regolamento aziendale, di cui era a conoscenza.

Inoltre, il datore di lavoro potrà, eventualmente, evidenziare la violazione anche al Prefetto della provincia ove ha sede l'azienda, al fine di valutare l'applicazione della possibile sanzione prevista dal comma 9, dell'articolo 9-septies, del decreto legge n. 52/2021 (sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro in caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione dell'obbligo di possesso del Green pass).

Non esitare a contattare lo **Studio** per la verifica di fattibilità.

Lo **Studio** rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.